



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23082

Data: 10/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/01/2024 relativo all'incontro (24743) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Centro Sportivo Casate - Como (CO) il 06/01/2024 tra Hockey Como (285) e HC Feltregghiaccio (525).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Sollami Filippo** (n. tessera 85192) della società A.s.d. Hockey Como 285 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 48.1 e 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Sollami Filippo** (n. tessera 85192)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 31.56, il predetto giocatore, trovandosi nella propria area di difesa, nel tentativo di impedire al giocatore nr. 11 della squadra B (FANTINEL Tobia) il recupero del disco, caricava intenzionalmente l'avversario all'altezza della testa contro la balaustra, lasciandolo per un breve momento disteso sulla pista ghiacciata.

Veniva così punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla testa come previsto dalla regola 48.1 e 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo qualche cambio di linea, riprendeva regolarmente il gioco fino al termine dell'incontro.

Ciò premesso, la condotta segnalata appare grave, in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario. Inoltre l'intenzionalità del fallo evidenziata dal direttore di gara non può che ulteriormente incidere - in termini di aumento - sull'entità dell'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica che, quindi, anche in assenza di conseguenza lesive apparenti, non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi